

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00183 del 04/02/2021

Proposta n. 209 del 04/02/2021

Oggetto:

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di - Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni- nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera DISS_ M_023_2017 - CUP:C73H18000070001 - CIG:78977494A6 - CIG aggiuntivo: Z1C305F9BB

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera DISS_ M_023_2017 - CUP:C73H18000070001 - CIG:78977494A6 - CIG aggiuntivo: Z1C305F9BB

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,

nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo solo "*Codice*");

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'all. n. 1, progressivo n. 351, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00248 15/03/2019 con la quale l'Arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in comando presso l'USR Lazio, è stato nominato

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2019, con la quale è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico ed economica;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00430 del 9/05/2019, è stata avviata l'Indagine di mercato per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a "*Intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni*" nel Comune di Amatrice (RI);
- con determinazione a contrarre n. A00566 del 07/06/2019 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in un unico lotto finalizzata all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici inerente l'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni*" del Comune di Amatrice - COD. DISS_M_023_2017 - per un importo a base di gara pari ad € 159.071,47 esclusi oneri assistenziali, previdenziali ed IVA;
- con determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione n. A00840 del 06/08/2019, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l'importo contrattuale di € 52.891,26 oltre CNPAIA e IVA, al RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), con sede legale in via Di Bernardo Amato n. 2 - 98073 - Mistretta (ME) - partita IVA 01839760830, che ha offerto il ribasso del 66,75% sull'importo a base d'asta;
- in data 07/11/2019, è stata stipulata la lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 52.891,26 IVA e oneri di legge esclusi, assunta al protocollo USR al n. 899606 del 08/11/2019;
- con determina n. A00447 del 16/04/2020 è stato approvato il progetto fattibilità tecnico/economica;
- con nota prot. 584601 del 03/07/2020 e relativa integrazione prot. n. 716723 del 12/08/2020 il RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario) ha trasmesso il Progetto definitivo;
- con nota prot. n. 855752 del 06/10/2020 veniva convocata la Conferenza regionale, per l'approvazione del progetto definitivo, fissata per il 19/10/2020;

DATO ATTO CHE:

- in sede di Conferenza regionale per l'approvazione del Progetto definitivo dell'intervento in oggetto, elaborato dal RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), è stato richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, di eseguire "*...un piano di monitoraggio che consenta la valutazione del complesso opera-terreno e di verificare l'efficienza dell'intervento e la sua variazione nel tempo...*", prescrizione acquisita con prot. n. 885337 del 15/10/2020;
- si rende, conseguentemente, necessario affidare la prestazione specialistica di redazione del piano di monitoraggio, non prevista tra quelle oggetto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui alla precitata determinazione al fine di effettuare il prescritto monitoraggio degli spostamenti superficiali e profondi, *ante e post operam*;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni*" del comune di Amatrice (RI), in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, di apportare modifiche all'oggetto del contratto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili annoverando tra le predette circostanze anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale: "*nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*".

VISTO l'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che "*la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto*";

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base della prestazione aggiuntiva da affidare, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*", per un importo di € 1.377,29 al netto del ribasso, oltre iva ed oneri di legge;
- detto importo di € 1.377,29 non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- le maggiori spese tecniche necessarie aggiuntive, nette, pari a € 1.377,29 comportano un aumento del 2,6 % dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 (quinto d'obbligo);
- nello specifico l'importo contrattuale totale del servizio in oggetto è pari quindi a € 54.268,55 oltre IVA e oneri previdenziali, e trova copertura all'interno del QTE e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.500.000,00.

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 0085262 del 28.01.2021, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari per circostanze impreviste e imprevedibili stante la sopravvenuta prescrizione impartita dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale in sede di Conferenza Regionale;
- l'affidamento dei citati servizi, non inclusi nell'appalto iniziale, non altera la natura generale del contratto;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo;
- il RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio supplementare;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di redazione del Piano di monitoraggio, dell'importo complessivo di € 1.377,29 al netto del ribasso offerto del 66,75% oltre IVA ed oneri di legge;
2. di affidare al RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 1.377,29 al netto del ribasso offerto del 66,75% oltre IVA e oneri di legge;
3. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione;
4. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

per l'affidamento dei servizi supplementari di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Varoni nel Comune di Amatrice (RI) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 50/2016.

CUP:C73H18000070001

CIG:78977494A6

CIG aggiuntivo: Z1C305F9BB

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00835 dello 05/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici inerenti all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Amatrice, Località Varoni (RI) – Ordinanza di finanziamento: n. 56 del 10/05/2018 - Codice Opera DISS_M_023_2017, per l'importo contrattuale di € 52.891,26 oltre CNPAIA e IVA, al RTP "Ing. Saitta Mario (mandatario)", che ha offerto il ribasso del 66,75% sull'importo a base d'asta;
- in data 07/11/2019, è stata sottoscritta la lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 52.891,26 IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocolloUSR al n. 0899606 in data 08/11/2019;
- la suddetta lettera di accettazione equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- con prot. n. 0584601 del 03/07/2020 e integrazione prot. n. 0716723 del 12/08/2020 veniva acquisito il Progetto definitivo;
- con nota prot. n. 0855752 del 06/10/2020 veniva convocata la Conferenza regionale, per l'approvazione del progetto definitivo, fissata per il 19/10/2020;
- in sede di Conferenza regionale per l'approvazione del Progetto definitivo, dell'intervento in oggetto, è stato richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, di eseguire "*...un piano di monitoraggio che consenta la valutazione del complesso opera-terreno e di verificare l'efficienza dell'intervento e la sua variazione nel tempo,...*", prescrizione acquisita con prot. n. 0885337 del 15/10/2020;

- che per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con attività supplementare, non inclusa nell'appalto iniziale, per la redazione del Piano di monitoraggio dei movimenti superficiali e profondi, *ante e post operam*, che, resasi necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili, non altera la natura generale del contratto;
- che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 2,6% dell’importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 (quinto d’obbligo);
- che l’importo totale dei servizi tecnici è pari quindi a € 54.268,55, che comporta un incremento dell’importo contrattuale di € 1.377,29 oltre IVA e oneri previdenziali, nel rispetto dell’importo complessivo del finanziamento pari a € 1.500.000,00
- con determinazione n. del è stata affidata al RTP “Ing. Saitta Mario (mandatario) l’esecuzione del servizio supplementare afferente all’intervento di *“messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni”* nel Comune di Amatrice (RI), per l’importo complessivo di € 1.377,29 al netto del ribasso offerto del 66,75% oltre IVA ed oneri di legge;
- ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza 56/2018 gli incarichi di Direzione Lavori e CSE possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo,

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto Mario Saitta, nato a Mistretta (ME) il 15/04/1964 e ivi residente in Corso Umberto I - Fornoli snc, C.F.: STTMRA64D15F251Q, con sede legale in via Di Bernardo Amato n. 2 - 98073 - Mistretta (ME) - codice fiscale STTMRA64D15F251Q e partita IVA 01839760830, Tel. 3349884324, PEC mario.saitta@ingpec.eu, in qualità di Legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), “Ing. Saitta Mario, arch. Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice, Di Franco Sebastiano e Stimolo Soccorso” costituito con atto dell’Avv. Dr. Valeria Licciardello, Notaio in Cefalù, in data 9 ottobre 2019, repertorio n. 4999, Raccolta n. 3762, registrato ad Agenzia delle Entrate di Palermo il 10/10/2019 al n. 11536 serie IT,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

Il RTP, Mario Saitta (mandatario), accetta l’affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, relativo ai servizi tecnici inerenti all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Amatrice, Località Varoni (RI) – Ordinanza di finanziamento: n. 56 del

10/05/2018 - Codice Opera DISS_M_023_2017 per l'importo complessivo pari ad € 1.377,29 oltre IVA e oneri previdenziali al netto del ribasso offerto del 66,75% per la redazione del Piano di monitoraggio. Il RTP, Mario Saitta (mandatario) si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati agli stessi prezzi, patti e condizioni riportati nella lettera di accettazione sottoscritta il 07/11/2019 e assunta al protocollo USR, in data 8.11.2019, con il n. 0899606 rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

L'affidamento degli incarichi supplementari di redazione del Piano di monitoraggio, per l'importo di € 1.377,29 saranno perfezionati dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza 56/2018.

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest'ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;

L'Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Inoltre l'Affidatario autorizza la Stazione appaltante:

- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell'incarico;
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma elettronica, per tutte le finalità connesse all'incarico compresi la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 2

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto.

Art. 3

I servizi supplementari di cui al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netta pari ad € 1.377,29 rispetto all'importo contrattuale di € 52.891,26 con un incremento contenuto entro il quinto dell'importo del contratto.

Art. 4

Il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato nel rispetto del Decreto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” e il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall'art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni supplementari resta invariato e determinato sulla base dei giorni fissati nella lettera di invito al paragrafo 4.1.

Art. 5

Il presente atto di sottomissione, integra la precedente lettera di accettazione prot. n. 0899606 del 08/11/2019 inerente all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l'intervento di “*Messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Varoni*” nel Comune di Amatrice (RI) e vincola l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per l'espletamento del servizio.

Art. 6

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data da per un importo di € (Euro/00) pari al % dell'importo contrattuale.

Art. 7

L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Accetta inoltre espressamente il fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Vincenzo Angeletti Latini

Il Dirigente
Ing. Margherita Gubinelli

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione

Firma e data _____

Copia